

REGIONE ABRUZZO

Il Difensore Civico Regionale

Relazione 2015

Avv. Nicola Antonio Sisti

L'Aquila, 31 marzo 2016

SOMMARIO

PREMESSA	3
L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO NELL'ANNO 2015	8
I CASI TRATTATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015	28
1.1 DIRITTO ALLO STUDIO	28
1.1.1 <i>I genitori protestano per il menù proposto nelle mense scolastiche</i>	28
1.1.2 <i>Il Difensore Civico torna ad occuparsi dell'assegnazione degli insegnanti di sostegno</i>	29
1.1.3 <i>Scuola a domicilio per un alunno diversamente abile</i>	31
1.2 AFFARI FINANZIARI	33
1.2.1 <i>Esenzione bollo auto per handicap</i>	33
1.3 ASSISTENZA SANITARIA	35
1.3.1 <i>Richiesta sussidio economico per gravi patologie</i>	35
1.3.2 <i>Tempi di attesa eccessivi presso il Pronto Soccorso</i>	36
1.3.3 <i>Esenzione ticket per prestazioni sanitarie</i>	37
1.4 SISMA ANNO 2009.....	40
1.4.1 <i>Contributi per indagini archeologiche effettuate a seguito di demolizioni</i>	40
1.4.2 <i>Richiesta pagamento canoni di locazione non dovuti</i>	41
1.5 ECOLOGIA E AMBIENTE	43
1.5.1 <i>L'apertura di un'attività commerciale causa forti disagi ai residenti di uno stabile</i>	43
1.5.2 <i>Rimozione arbusti pericolanti</i>	44
1.6 LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA.....	47
1.6.1 <i>Malfunzionamento ascensore in un alloggio di edilizia residenziale</i>	47
1.6.2 <i>Precarie condizioni igienico-sanitarie in alloggi ATER</i>	48
1.6.3 <i>Manutenzione manto stradale</i>	49
1.6.4 <i>Ricalcolo consumi acqua potabile</i>	50
1.7 IL CONTROLLO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI.....	51
1.7.1 <i>Approvazione rendiconti</i>	51
1.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	52
1.8.1 <i>Stime peritali post sisma di edificio danneggiato in occasione di lavori di ristrutturazione su immobile confinante</i>	52
1.8.2 <i>Il Difensore Civico interviene a tutela di una società sportiva</i>	53
1.8.3 <i>Richiesta di accesso a concessioni edilizie ed altra documentazione presente presso un'Amministrazione comunale</i>	54
1.8.4 <i>Richiesta documentazione e controllo generalizzato degli atti della Pubblica Amministrazione</i>	56
1.8.5 <i>Accesso agli atti da parte di un consigliere comunale – Incompetenza del Difensore Civico</i>	57
1.8.6 <i>Accesso agli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013</i>	60
1.9 VARIE – AFFARI GENERALI – RAPPORTI ISTITUZIONALI.....	62
1.9.1 <i>Ritardi nella pubblicazione delle delibere comunali sull'albo pretorio on line dell'amministrazione</i>	62

PREMESSA

Signor Presidente,

Signori Consiglieri,

E' assolutamente paradossale, nell'attuale contesto sociale che si caratterizza e si autoreferenzia per l'affermazione di "nuovi" diritti, con il conforto di un supporto mediatico incalzante e talvolta molesto - si pensi alla recente legge sui diritti civili - che i tradizionali diritti fondamentali del cittadino mutuati dalle democrazie moderne si siano in realtà svuotati di contenuto concreto e si siano trasformati in mere aspettative. Ciò è avvenuto per il diritto alla salute, laddove i servizi sanitari si sono differenziati a seconda dei territori con la conseguenza che i cittadini-utenti vengono discriminati in rapporto alla residenza regionale, con l'inammissibile ablazione di prestazioni essenziali, per il diritto all'insegnamento, che viene in realtà riconosciuto in funzione delle risorse finanziarie disponibili, come talvolta avviene in tema di assegnazione degli insegnanti di sostegno, e soprattutto per il diritto alla giustizia.

Il settore giustizia, a causa delle recenti iniziative legislative, anche di natura organizzativa, ha subito un degrado ed una degenerazione che non sono state percepite appieno dai cittadini, a causa di una informazione assolutamente carente che probabilmente non ha approfondito gli effetti di una normazione approssimativa e, a volte, sensazionalistica.

A prescindere dalla razionalizzazione irragionevole degli uffici giudiziari che hanno prodotto la chiusura di moltissimi Tribunali e di presidi di sicurezza (l'Abruzzo è stato risparmiato sino al 2018, salva la messa in campo di pesanti iniziative politiche), le c.d. "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione... in materia di processo civile" tendono ad allontanare il cittadino dal giudice togato attraverso forme surrogatorie e sistemi sostitutivi del tutto inadeguati. Sotto altro aspetto l'aumento indiscriminato e rilevantissimo delle spese giustiziali rendono inaccessibile al cittadino "normale" il ricorso al giudice, al punto che il censo è divenuto il discrimine tra coloro che possono e coloro che non possono esercitare il diritto alla giustizia. In campo penale è stata coniata l'espressione atecnica ma estremamente efficace di "populismo penale" per connotare quelle norme

incriminatrici che aumentano in maniera illogica la misura delle pene o creano addirittura nuove fattispecie sulla spinta emozionale di episodi, pur riprovevoli, che alimentano in maniera comunque esagerata il biasimo della gente: si pensi al reato di “omicidio stradale” -la cui precedente previsione punitiva era assolutamente adeguata, con il sapiente utilizzo del sistema delle aggravanti- che attraverso una pena assurdamente smisurata ha sostanzialmente eliminato la distanza tra dolo e colpa, fondamento della nostra civiltà giuridica.

Ebbene, in tale desolante contesto il difensore civico può svolgere un ruolo (e di fatto lo svolge) attrattivo della fiducia dei cittadini, specie se viene percepito come figura non organica alle istituzioni laddove queste, purtroppo, risentono, a torto o a ragione, della crescente disaffezione delle persone. Se a tale fenomeno di sfiducia si ricollega per un verso la risalente crisi del sindacato che tradizionalmente catalizzava le insoddisfazioni dei lavoratori e, sotto altro aspetto, la proliferazione disorganica di associazioni private rappresentative di interessi categoriali, è del tutto evidente che la difesa civica abbia legittimamente occupato lo spazio per imporsi e consolidarsi come punto di riferimento in ambito di promozione e tutela dei diritti:

una tutela di fatto ed a volte empirica che tuttavia, senza formalizzazioni o ritualità, riesce molto spesso ad avere una sua concreta efficacia.

E' purtroppo vero che la figura del Difensore civico non ha ancora raggiunto in Italia il consolidamento che ha in altri paesi, sia sul piano istituzionale che culturale, ma di certo negli ultimi anni nella Regione Abruzzo sta ottenendo un forte riconoscimento e una sua centralità in gran parte riconducibili ai risultati ottenuti, come emerge dai casi trattati e descritti nella presente relazione.

Nell'anno 2015 il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome ha posto in essere numerose e pressanti iniziative onde ottenere una legge-quadro nazionale sulla difesa civica e conseguire un maggiore coinvolgimento dei Difensori Civici nell'ambito di un processo riformatore generale della giustizia che, come sopra si è accennato, fino ad oggi ha avuto sviluppi assolutamente negativi.

Appare, infine, necessario, che nella Regione Abruzzo si realizzi l'iter legislativo teso all'unificazione delle istituzioni di garanzia attraverso l'affidamento ad un solo soggetto – ombudman - di funzioni plurime diversamente imputabili a

soggetti separati. Tale obiettivo, già preso in considerazione con interesse dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, oltre che a soddisfare esigenze di modernizzazione legislativa ed a perseguire un notevole contenimento della spesa pubblica, varrebbe ad evitare la moltiplicazione di istituzioni omologhe (si pensi ai diritti di rifugiati e/o immigrati che potrebbero implicare una inutile tutela specifica).

Alle suestese premesse, di carattere generale, segue la puntuale descrizione delle specifiche attività svolte dall'Ufficio del Difensore Civico d'Abruzzo, la cui struttura organizzativa ed operativa, distribuita nel territorio, si è avvalsa della particolare competenza, della professionalità e dell'impegno di tutto il personale, a qualsiasi livello, cui va il merito dei risultati raggiunti, della valorizzazione e della crescita dell'Istituzione.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Avv. Nicola Antonio Sisti

L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO NELL'ANNO 2015

Anche nel 2015 l'Ufficio è stato impegnato per risolvere le diverse problematiche rappresentate dai cittadini abruzzesi fornendo suggerimenti ed intervenendo, anche a titolo di collaborazione istituzionale, presso le amministrazioni per la definizione dei casi prospettati.

Nel corso dell'anno sono pervenute all'Ufficio circa 700 istanze d'intervento, da parte di cittadini, enti ed associazioni, con un incremento, rispetto al 2014, di circa il 25%.

Tale incremento deriva sicuramente da una migliore conoscenza dello strumento della difesa civica sul territorio, raggiunta in parte grazie ad una specifica attività di sensibilizzazione dei cittadini sulla cultura conciliativa operata dal Difensore Civico Regionale attraverso specifici progetti degli anni precedenti ed in parte attraverso il passaparola dei cittadini che hanno trovato soddisfazione.

Infatti la maggioranza dei casi trattati è stata risolta in senso positivo mentre solo una minima parte, nonostante le sollecitazioni da parte dell'Ufficio, non è stata definita per mancato riscontro o inottemperanza da parte delle amministrazioni interessate.

Gli ambiti che hanno maggiormente coinvolto la difesa civica regionale sono stati la sanità, il settore dei servizi alla persona, il diritto allo studio, la previdenza sociale, l'ecologia ed ambiente, l'assistenza pubblica, tasse e tributi, la giustizia, la

partecipazione procedimentale ed il diritto di accesso, anche con riferimento all'accesso civico ed al dovere di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito degli obiettivi strategici assegnati all'Ufficio, il Difensore Civico ha attivato, nel corso dell'anno 2015 una nuova ed interessante procedura denominata il **“Cittadino on line”**, allo scopo di migliorare l'interazione tra i Cittadini e l'Ufficio.

Il “Cittadino on line” consente agli utenti di presentare richieste di intervento accedendo direttamente (sia dal sito del Difensore civico che da quello del Consiglio regionale d'Abruzzo), previa registrazione e rilascio di un codice PIN, accedere al proprio fascicolo seguendone l'intero iter.

La procedura permette anche il colloquio on-line dei cittadini e degli enti con l'Ufficio del Difensore regionale: infatti l'utente registrato può:

- visualizzare in ogni momento i documenti contenuti nella pratica relativa alla propria richiesta;
- inviare documentazione aggiuntiva all'Ufficio;
- inviare messaggi al funzionario che segue la sua pratica.


Nella fase di sperimentazione della procedura sono emerse varie criticità che hanno procrastinato l'avvio della stessa all'ultimo periodo dell'anno; nonostante ciò ha registrato un buon successo: infatti, nel periodo di attivazione, sono pervenute n. 10 richieste di intervento attraverso il nuovo sistema on line, su un totale di n. 42

richieste relative al medesimo periodo. La percentuale si è attestata pertanto al 23,81%, ben al di sopra del target programmato.

Nel rispetto della normativa in materia di dematerializzazione ed allo scopo di razionalizzare i processi inerenti alla gestione documentale è stato completato il progetto biennale avente ad oggetto l'inserimento, nel software operativo in dotazione (DI.AS.PRO.), di tutte le pratiche relative alle annualità 2009, 2010 e 2011 non gestite elettronicamente.

Scopo principale del progetto è stato, oltre a quello di sfruttare al meglio le potenzialità di DIASPRO e procedere, nel contempo, ad una progressiva eliminazione dell'archivio cartaceo, oltre quello di favorire i processi lavorativi in termini di economicità e, quindi, di efficienza e di efficacia, e garantire un risparmio economico, sia diretto che indiretto, in termini di abbattimento dei costi di trasmissione documentale e di recupero degli spazi lavorativi esistenti.

Casi trattati per materia




DURATA MEDIA DI CIASCUNA TIPOLOGIA PROCEDIMENTALE

Tipologia procedimentale : NOMINA COMMISSARIO AD ACTA (Nessun termine procedimentale)	
Numero procedimenti:	306
Durata media	37 gg.

Tipologia procedimentale :RIESAME DEL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI (Termine procedimentale: 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di riesame con sospensione a seguito della richiesta di motivi ostativi)	
Numero procedimenti	41
Durata media	23 gg.


Tipologia procedimentale: INTERVENTO DI TUTELA NON GIURISDIZIONALE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI INADEMPIENTI (Nessun termine procedimentale)	
Numero procedimenti:	255
Durata media	26 gg.

Monitoraggio contatti




- Informazioni sulle competenze dell'Ufficio
- Contatti con il Difensore Civico
- Contatti con il Servizio Segreteria
- Informazioni tramite il Numero Verde
- Contatti con funzionari


Casi trattati per Provincia





Enti destinatari dell'intervento




Affari Finanziari




Stato delle pratiche - Affari finanziari



Agricoltura




Stato delle pratiche - Agricoltura



■ Pratiche aperte


■ Pratiche chiuse

Assistenza Sanitaria e Sociale




- Assistenza di Base
- Indennizzi
- Invalidità


Stato delle pratiche - Assistenza sanitaria e sociale




Ecologia e Ambiente




Stato delle pratiche - Ecologia e Ambiente




Lavori Pubblici, Politica della casa e Urbanistica



Stato delle pratiche - Lavori Pubblici, Politica della casa e Urbanistica





Richieste di riesame ex art. 25 L. 241/90



- Richiesta pareri
- Accesso consiglieri comunali
- Concessioni edilizie
- Dinieghi accessi

Stato delle pratiche - Richieste di riesame ex art. 25 L. 241/90



I CASI TRATTATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015

1.1 DIRITTO ALLO STUDIO

1.1.1 I genitori protestano per il menù proposto nelle mense scolastiche

Numerosi genitori, si rivolgevano all'Ufficio per segnalare varie problematiche riguardanti il menù proposto nelle mense scolastiche di un Comune abruzzese.

In particolare i genitori rappresentavano all'Ufficio che la Società che si occupava della distribuzione dei pasti nelle scuole, somministrava regolarmente pasti che non rispecchiano i gusti della maggior parte dei bambini, obbligando pertanto i genitori ad optare quasi quotidianamente per il cosiddetto menù "dietetico", consistente in pasta bianca e carne priva di condimento.

L'Ufficio decideva di intervenire a sostegno dei genitori e provvedeva a segnalare la problematica agli Organi competenti.

Quindi, nel presupposto che la mensa scolastica non deve semplicemente sfamare i più piccoli; bensì educarli a stare a tavola e indirizzarli verso corrette abitudini alimentari anche attraverso un menù scolastico nutrizionalmente bilanciato, organizzava un incontro informativo, al fine di studiare soluzioni alternative che accontentassero i genitori e soprattutto gli alunni.

A seguito dell'incontro ed alla successiva costituzione di una Commissione composta da genitori, venivano apportate al menù alcune variazioni, finalizzate ad eliminare alcuni alimenti che risultavano poco graditi dalla maggior parte degli alunni, sempre nel rispetto del principio della varietà degli alimenti, della soddisfazione dei gusti e, più in generale, delle linee guide dettate dal Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della ASL competente per territorio.

1.1.2 Il Difensore Civico torna ad occuparsi dell'assegnazione degli insegnanti di sostegno

Con l'avvio dell'anno scolastico il Difensore Civico Regionale è tornato ad occuparsi del delicato problema dell'assegnazione degli insegnanti di sostegno.

A sollecitare l'intervento dell'Ufficio, alla ripresa delle lezioni a settembre, è stato un genitore che ha segnalato il forte stato di disagio in cui si era trovato il proprio figlio a causa della mancata assegnazione dell'insegnante di sostegno, che impediva di fatto al ragazzo di svolgere regolarmente le attività didattiche e non permetteva la necessaria integrazione scolastica.

L'Ufficio si rivolgeva immediatamente agli Organi competenti ricordando che, sulla specifica materia si è pronunciata oltre alla magistratura civile, anche quella amministrativa (vedasi TAR Piemonte – Torino – Sez. I – Sentenza n. 1754 del

23.04.2007), affermando che “la legge n. 104/92 configura, agli artt. 12 e 13, un diritto soggettivo perfetto del portatore di handicap all’inserimento nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e prevede gli strumenti idonei al raggiungimento di tale finalità, ivi compresa l’assegnazione di insegnanti di sostegno. A fronte di tale diritto, deve essere esclusa in capo alla pubblica amministrazione ogni discrezionalità, che non può essere ravvisata nell’esercizio di poteri di auto organizzazione sicuramente inidonei a comprimere un diritto affermato sia dalla Costituzione (art. 34), sia in via di legislazione primaria (L. n. 104/92)”.

Tale tesi è stata, peraltro, rafforzata dalla più recente giurisprudenza amministrativa che in proposito si è espressa affermando che “una volta formalizzata dalla scuola l’esigenza di un certo numero di ore di sostegno, la posizione dell’alunno diventerebbe di diritto soggettivo, ossia non degradabile rispetto a qualsiasi ulteriore valutazione dell’Amministrazione scolastica, quale per esempio l’eccezione di esigenze di bilancio da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale cui la Scuola richiede gli insegnanti di sostegno per l’anno scolastico successivo (TAR Toscana n. 763/2012)”.

A seguito dell’intervento con il quale il Difensore Civico chiedeva alle Amministrazioni interessate un urgente e concreto intervento al fine di soddisfare le comprensibili aspettative ed esigenze prospettate dal genitore, l’insegnante di sostegno veniva immediatamente nominato.

1.1.3 Scuola a domicilio per un alunno diversamente abile

I genitori di un bimbo di 12 anni affetto da ritardo psicomotorio, dispensato dalla frequenza scolastica a causa della gravità della sua disabilità, si rivolgevano al Difensore Civico poiché, relativamente all'anno scolastico 2014/15, il competente Servizio Regionale, non aveva provveduto ad adottare il provvedimento di impegno delle somme necessarie a garantire al piccolo alunno, così come a tanti altri alunni diversamente abili della Regione Abruzzo, la "Scuola a domicilio".

Il Difensore Civico rappresentava al Servizio Regionale che tale paradossale situazione era fortemente lesiva dei **diritti costituzionali** di uguaglianza, libertà e diritto all'istruzione di ogni individuo e sottolineando che il diritto all'istruzione scolastica, è un diritto primario di ogni alunno, non comprimibile e degradabile in nessun caso e per nessun motivo di ordine tecnico, economico, patrimoniale e/o organizzativo.

Quindi ribadiva che in linea con tale principio, si era espressa, oltre alla magistratura civile, anche quella amministrativa attraverso recenti pronunce (Ex plurimis, Consiglio di Stato Sez. VI Ordinanza n.1390/2012; TAR Abruzzo Sez. Staccata di Pescara Set. 404/2012), le quali hanno affermato che *"il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui effettività è*

assicurata mediante misure idonee.....” ed ancora (TAR Piemonte - Torino - Sez. I - Sentenza n. 1754 del 23.04.07) "la legge n. 104/92 configura, agli artt. 12 e 13, un diritto soggettivo perfetto del portatore di handicap all'inserimento nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e prevede gli strumenti idonei al raggiungimento di tale finalità".

Il Servizio Regionale adottava, prontamente, il provvedimento con il quale veniva autorizzato il servizio di Scuola a domicilio per il piccolo alunno.

1.2 AFFARI FINANZIARI

1.2.1 Esenzione bollo auto per handicap

Un cittadino si rivolgeva al Difensore Civico per chiedere il suo intervento presso l'Ufficio Tasse Automobilistiche e Tributi della Regione, al fine di ottenere chiarimenti su una richiesta di pagamento della tassa automobilistica relativa ad un'autovettura circa la quale l'interessato aveva richiesto per telefono il trasferimento ad un nuovo autoveicolo dell'esenzione per handicap.

La normativa vigente, in materia di agevolazioni per i disabili riconosce il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, per un solo veicolo, qualora ricorra uno dei seguenti casi:

1. disabilità con patologia che comporti ridotte o impedito capacità motorie, con il requisito dell'adattamento del veicolo in funzione della patologia;
2. disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportino limitazione grave e permanente della deambulazione;
3. disabilità mentale o psichica con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
4. disabilità per cecità o sordomutismo.

Il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, decorre dal periodo tributario in corso nel momento di presentazione dell'istanza.

Inoltre nel momento in cui l'istanza viene accolta, si procede all'inoltro della lettera di accoglimento, dalla quale si evince la decorrenza al diritto di esenzione, la targa del veicolo e l'indicazione che, nel caso in cui si dovesse trasferire la proprietà dello stesso, se ne dovrà dare tempestiva comunicazione al servizio competente.

Non si procede all'accoglimento e/o alla cessazione delle istanze del diritto di esenzione telefonicamente, in quanto non è possibile visionare alcuna documentazione, in particolar modo quella sanitaria.

L'Ufficio pertanto non poteva che confermare la correttezza della procedura posta in essere dall'amministrazione, invitando il cittadino a presentare richiesta di esenzione per l'anno in corso, in forma scritta.

1.3 ASSISTENZA SANITARIA

1.3.1 Richiesta sussidio economico per gravi patologie

Chiedeva l'intervento dell'Ufficio un giovane colpito da una rara malattia, a seguito della quale era stato costretto a sottoporsi ad un duplice trapianto; dopo tali interventi il suo precario stato di salute lo obbligava a sottoporsi a frequenti visite presso Centri specializzati siti fuori Regione ed all'assunzione di farmaci immunosoppressori molto costosi.

Questa difficile situazione, oltre ad impedire al ragazzo di svolgere un'attività lavorativa in modo continuato, sottoponeva la famiglia a notevoli sforzi finanziari.

Per tali ragioni veniva richiesto l'intervento del Difensore Civico affinché si attivasse presso gli Organi competenti per vedersi riconosciuto un contributo spese che permettesse alla famiglia di vivere in modo dignitoso ed affrontare con maggiore serenità tutte le difficoltà che tale patologia comportava.

Poiché la questione esulava dalla possibilità di intervento previste dalla vigente legislazione, il Difensore Civico si è dovuto limitare a fornire suggerimenti all'interessato, a seguito dei quali lo stesso presentava, presso la competente ASL, richiesta di esenzione per le prestazioni sanitarie ed acquisto medicinali e contestuale istanza per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

1.3.2 Tempi di attesa eccessivi presso il Pronto Soccorso

Diversi cittadini si rivolgevano all' Ufficio per segnalare la questione relativa ai tempi di attesa presso il Pronto Soccorso di un Presidio Ospedaliero.

In particolare gli istanti riferivano situazioni disagiati causate da file lunghe ed estenuanti che i pazienti dovevano sopportare per poter accedere ad un primo soccorso presso la struttura precisando, tuttavia, che tale condizione non sarebbe imputabile ai medici ed agli addetti che prestano con devozione e attenzione il proprio lavoro ma, presumibilmente, all'organizzazione nel complesso ed alla carenza di personale.

A seguito dell'interessamento dell'Ufficio l'azienda sanitaria locale interpellata chiariva che i disagi verificatisi nel periodo immediatamente precedente all'intervento del Difensore civico erano stati determinati da una serie di cause concomitanti.

I problemi principali da affrontare quotidianamente sono imputabili alla carenza e di posti letto ed ovviamente questi sono acuiti nei periodi di maggior afflusso di pazienti a causa di eventi straordinari quali picco influenzale, calura estiva o freddo intenso.

A tutto questo si aggiunge, in particolari periodi, un sovraffollamento della struttura, anche per un utilizzo distorto del Pronto Soccorso da parte di utenti per patologie che potrebbero tranquillamente essere a cui ricorrono utenti che, per le

patologie segnalate, potrebbero tranquillamente essere trattate dai medici di famiglia.

In conclusione, pur non potendo fornire una soluzione immediata e definitiva della problematica, l'intervento del Difensore Civico sarebbe stato utilizzato a sollecitare gli organi competenti, ad una migliore pianificazione delle prestazioni offerte.

1.3.3 Esenzione ticket per prestazioni sanitarie

Un utente si rivolgeva all'Ufficio a seguito del ricevimento, da parte della Asl di un avviso di accertamento per insussistenza del diritto all'esenzione per reddito.

L'interessato dichiarava di aver ottenuto l'esenzione senza che, all'atto del rilascio, gli venisse richiesta documentazione attestante l'età e la propria situazione patrimoniale.

A distanza di tre anni, a seguito di accertamenti, l'azienda sanitaria richiedeva all'utente il pagamento di tutte le prestazioni effettuate, per carenza del requisito reddituale come da disposizioni legislative.

Infatti, l'art. 8, comma 16 della Legge 537/93, s.m.i., individua, tra le categorie di soggetti aventi diritto all'esenzione del ticket per le prestazioni sanitarie, i cittadini di età inferiore a 6 anni di età superiore a 65 anni, purché

appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 lordi annui.

La relativa domanda deve essere presentata, annualmente, alla ASL di appartenenza che rilascerà, se dovuto, il codice che dà diritto all'esenzione sulle prescrizioni mediche e sugli esami specialistici così come previsto dalla vigente normativa in materia.

Come riferito dalla ASL, dall'esame della documentazione in atti, emergeva che il richiedente, con riferimento all'annualità 2012 (periodo oggetto di accertamento da parte della stessa ASL), non rientrava nella categoria di soggetti titolari del diritto all'esenzione possedendo un reddito familiare lordo superiore al tetto fissato dalla legge.

Pertanto, sotto un profilo strettamente giuridico, questo Ufficio non poteva ritenere fondata la richiesta d'intervento in ordine alla presunta illegittimità del provvedimento notificato dalla ASL.

Con riferimento, tuttavia, alla procedura amministrativa adottata dall'Azienda Sanitaria, il Difensore Civico ha rilevato come non si ritenesse corretta la prassi seguita dagli uffici e riferita dall'istante, di rilasciare il codice di esenzione senza accertare preliminarmente la condizione, da parte dei richiedenti, che legittima la concessione di tale beneficio.

Ha, inoltre, evidenziato, l'opportunità, anche al fine di evitare successivi accertamenti a tappeto o, comunque, il rischio che molti cittadini usufruiscano illegittimamente delle esenzioni previste dalla legge, di acquisire, all'atto della richiesta, la documentazione necessaria o, comunque, un'autocertificazione che attesti le condizioni che danno diritto alla concessione del suddetto beneficio.

1.4 SISMA ANNO 2009

1.4.1 Contributi per indagini archeologiche effettuate a seguito di demolizioni

Il presidente di un Consorzio sito in un comune del cratere sismico, rivolgeva richiesta d'intervento a questo Ufficio in ordine alla questione relativa alla mancata concessione del contributo straordinario per le spese connesse agli scavi archeologici eseguiti su prescrizione del Ministero del Beni Culturali.

In particolare l'istante rappresentava che, sebbene la ricostruzione degli immobili facenti parte del Consorzio fosse subordinata all'esecuzione dei suddetti interventi, in quanto l'area oggetto di ricostruzione ricadeva in una zona di interesse archeologico, tali interventi non erano finanziabili con contributo statale, ma restavano a carico dei proprietari in assenza di una specifica normativa che disciplinava le aree non contemplate nel Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

A seguito dei chiarimenti richiesti, l'Ufficio preposto comunicava che la mancata concessione del contributo straordinario per le spese connesse agli scavi archeologici obbligatori scaturiva da molteplici considerazioni derivanti dalla disamina del quadro normativo di riferimento in base alle quali le varie ordinanze

in materia di ricostruzione non contemplavano il rimborso dei costi sostenuti per le indagini archeologiche.

Tuttavia, la questione sollevata dal Difensore Civico era di primaria importanza, in quanto coinvolgeva un gran numero di soggetti interessati alla ricostruzione di immobili siti su aree di interesse archeologico, l'Ufficio competente assicurava che avrebbe posto in essere tutte le iniziative volte a verificare la possibilità di finanziamento dei predetti oneri aggiuntivi.

Dopo qualche mese a seguito della stipula di un protocollo di intesa, venivano trasferite all'amministrazione comunale interessata le somme necessarie al rimborso delle spese per indagini archeologiche.

1.4.2 Richiesta pagamento canoni di locazione non dovuti

Un cittadino residente, a seguito del sisma, in un alloggio provvisorio, ha richiesto l'intervento del Difensore Civico al fine di verificare la legittimità delle richieste di pagamento avanzate dalla Amministrazione comunale di riferimento, a titolo di locazione e di spese condominiali relative ad un determinato periodo.

Infatti lo stesso utente segnalava di aver ricevuto un sollecito di pagamento, ma il contratto di locazione a suo nome era stato risolto già da qualche mese e pertanto lo stesso non era tenuto ad alcun pagamento.

L'assegnatario aveva provveduto a produrre all'ufficio competente tutta la documentazione attestante i pregressi pagamenti e la data di risoluzione del contratto ma, per un mero errore materiale, continuava a ricevere solleciti di pagamento.

La situazione veniva chiarita in un incontro tra il Difensore Civico e i rappresentanti dell'Amministrazione comunale durante il quale questi ultimi prendevano atto dell'errore, causato da un refuso nell'inserimento al terminale della data di risoluzione del contratto; a seguito di ciò le richieste di pagamento venivano annullate.

1.5 ECOLOGIA E AMBIENTE

1.5.1 L'apertura di un'attività commerciale causa forti disagi ai residenti di uno stabile

Un cittadino residente in un Comune della costa abruzzese, inoltrava una richiesta di intervento volta a risolvere vari problemi causati da un'attività commerciale situata al piano terra dello stabile in cui si trova l'appartamento in cui risiede abitualmente.

Nello specifico si trattava di una attività di somministrazione di alimenti, e in concomitanza con la messa in funzione di alcuni macchinari, negli appartamenti immediatamente vicini si avvertiva un odore particolarmente sgradevole, creando, ad alcune persone, spiacevoli effetti collaterali.

Alcuni rappresentanti del condominio, nel tentativo di risolvere pacificamente il problema, si rivolgevano ai gestori, senza ottenere, però, alcun risultato.

Della problematica erano state interessate anche le Autorità locali competenti.

Tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso, senza che venissero adottate misure che almeno contenessero i disagi, questo Ufficio ha coinvolto le strutture competenti (ARTA, ASL e l'Ufficio Tecnico del Comune) per richiedere accertamenti di carattere tecnico.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, l'Ufficio comunale urbanistico espletava specifici sopralluoghi in collaborazione con la Polizia Locale dai quali emergevano irregolarità edilizie, ambientali e commerciali.

In conseguenza venivano avviate procedure amministrative di messa in ripristino dello stato dei luoghi e revoca del certificato di agibilità per il locale commerciale.

L'istante, anche a nome degli altri condomini, ringraziava l'ufficio per l'intervento ed i risultati ottenuti.

1.5.2 Rimozione arbusti pericolanti

Nel corso di un'assemblea condominiale, si decideva di richiedere all'amministrazione comunale l'autorizzazione alla rimozione di tutti gli alberi di pino insistenti sul marciapiede situato dinanzi al fabbricato.

Detta operazione e la successiva eventuale sostituzione delle suddette piante con specie di essenze arboree tipiche della macchia mediterranea e comunque di ambienti litoranei, sarebbe avvenuta a cura e spese del condominio.

La decisione di procedere alla rimozione era dettata dal fatto che tali piante avrebbero potuto creare forme di pericolo per la pubblica incolumità, nel caso di condizioni atmosferiche avverse, come pioggia, vento e altro. Inoltre avrebbero potuto provocare anche danni materiali nel caso di invasioni di marciapiedi o della carreggiata, oltre che nascondere la visibilità della segnaletica verticale, creando pericolo per la circolazione; inoltre erano presenti alcuni fusti ormai secchi e pericolosamente inclinati.

Le reiterate richieste dell'amministrazione di condominio non avevano sortito alcun effetto e l'amministrazione comunale continuava ad ignorare l'intera problematica.

Il Difensore Civico interveniva sulla questione sollecitando un sopralluogo dei tecnici comunali.

A seguito di ciò il Comune segnalava di aver provveduto direttamente all'abbattimento di alcuni esemplari, insistenti sul tratto di competenza comunale, che risultavano pericolosamente danneggiati evidenziando che l'abbattimento delle poche piante rimanenti, la rimozione del materiale di risulta delle stesse, l'estirpazione dei ceppi, la messa a dimora di nuovi esemplari, nonché la sistemazione del marciapiede sarebbero rimasti a cura del condominio.

L'amministratore di condominio, a nome di tutti i condomini, ringraziava l'Ufficio per la tempestiva e definitiva risoluzione della vicenda, che si protraeva ormai da troppo tempo.

Il Difensore Civico, nel corso dell'anno, si è occupato di un altro caso, simile a quello appena descritto: con nota congiunta due cittadini chiedevano un intervento poiché un'Amministrazione Comunale, nonostante numerose richieste e sollecitazioni, non aveva mai dato riscontro alla richiesta di rimozione di una pianta pericolante posizionata in un'area comunale.

Gli istanti rappresentavano, allegando all'uopo alcuni rilievi fotografici, la pericolosità della stessa, con le possibili ripercussioni sulle abitazioni ubicate nel raggio di caduta.

In seguito all'interessamento di quest'Ufficio, il Comune interveniva prontamente comunicando gli estremi del provvedimento amministrativo con il quale venivano affidati ad apposita ditta specializzata i lavori di messa in sicurezza e rimozione delle piante pericolanti presenti sul territorio.

1.6 LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA

1.6.1 Malfunzionamento ascensore in un alloggio di edilizia residenziale

L'assegnatario di un alloggio residenziale si rivolgeva a questo Ufficio chiedendo di intervenire presso l'Azienda competente per ripristinare il funzionamento di un ascensore.

L'istante, genitore di un ragazzo disabile con gravi problemi di deambulazione, dichiarava che da oltre 2 anni l'ascensore dello stabile non era funzionante a causa del mancato pagamento, da parte di diversi condomini, delle quote delle spese condominiali comprendenti la manutenzione dell'ascensore.

Per un lungo periodo di tempo il genitore del ragazzo aveva provveduto personalmente al trasporto dello stesso che altrimenti sarebbe rimasto bloccato in casa.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, l'Azienda non potendo sopperire al mancato pagamento da parte degli altri assegnatari, in accordo con la ditta incaricata per il funzionamento e la manutenzione degli ascensori, riattivava l'impianto, ad esclusivo uso della famiglia del disabile.

1.6.2 Precarie condizioni igienico-sanitarie in alloggi ATER

Il rappresentante legale dell'assegnataria di un alloggio ATER segnalava le precarie condizioni, igienico-sanitarie, riscontrate nell'appartamento occupato dalla sua assistita.

In particolare, l'inquilina denunciava importanti infiltrazioni di acqua piovana in quanto l'appartamento da lei occupato era situato all'ultimo piano di un fabbricato con copertura a terrazzo che, con il passare del tempo, avevano provocato evidenti macchie di muffa.

L'ufficio richiedeva l'intervento di operatori della ASL competente territorialmente, per accertare le condizioni dei locali.

Dal sopralluogo, veniva effettivamente riscontrata una condizione igienico-sanitaria molto precaria, di conseguenza, anche a seguito di successivi solleciti da parte del Difensore Civico, l'Azienda Territoriale disponeva lo sgombero dell'appartamento, assegnava provvisoriamente alla famiglia altro alloggio e provvedeva alla sanificazione dei locali.

1.6.3 Manutenzione manto stradale

Due cittadini segnalavano l'inerzia di un'Amministrazione Provinciale, ad una loro richiesta di sopralluogo finalizzata a verificare lo stato del manto stradale, adiacente alle loro abitazioni, il quale presentava, probabilmente a causa delle forti piogge stagionali, delle lacerazioni ed avvallamenti ai quali, presumibilmente, erano riconducibili le macchie di umidità rilevate sulle pareti delle loro abitazioni

L'Amministrazione provinciale nella persona del dirigente del servizio competente per materia riscontrava prontamente la richiesta di chiarimenti del Difensore Civico rappresentando che, dal sopralluogo effettuato congiuntamente con il tecnico comunale, era emerso che il manto stradale in argomento presentava, effettivamente, in talune zone, uno strado di degrado con possibili infiltrazioni d'acqua piovana che però, in nessun modo, potevano essere correlate con le aree umide delle pareti dei fabbricati adiacenti e che, in ogni caso, non si rilevavano intervenute variazioni dello stato di fatto rispetto ad un precedente sopralluogo del 2013.

Aggiungeva, inoltre, che la posizione e l'entità delle macchie, facevano ritenere che non poteva che trattarsi di umidità di risalita per capillarità dalle fondazioni lungo le murature portanti dei fabbricati.

Da ultimo, il dirigente, rassicurava gli interessati circa la costante opera di monitoraggio della zona, a cura del personale della preposta ripartizione.

1.6.4 Ricalcolo consumi acqua potabile

Il Servizio Acquedottistico di un Comune riscontrata d'ufficio un'anomalia nei consumi d'acqua di un'utenza provvedeva tempestivamente alla sostituzione del contatore ma non procedeva al ricalcolo dei consumi medesimi nonostante le numerose richieste e solleciti da parte dell'utente che, pertanto, si rivolgeva al Difensore Civico.

Ferma restando la buona fede da parte del Servizio Acquedottistico che si era adoperato nel cercare di individuare l'origine dell'anomalo consumo, a seguito dell'intervento di questo Ufficio il Direttore dell'Ente consapevole della difficoltà di ricostruire i consumi effettivi invitava ad un incontro il ricorrente al fine di trovare una soluzione conciliativa nel rispetto delle norme e del regolamento.

1.7 IL CONTROLLO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI

1.7.1 Approvazione rendiconti

Anche per il 2015 il monitoraggio dell'iter di approvazione dei Rendiconti di gestione, da parte di tutte le amministrazioni comunali e provinciali della Regione, ha richiesto, da parte dell'Ufficio, un notevole sforzo organizzativo.

Sono infatti in numero esiguo quegli Enti che comunicano tempestivamente l'approvazione del documento o i motivi ostativi; per la maggior parte di essi sono necessari numerosi solleciti, sia per le vie brevi che formali.

Concluso il monitoraggio generale, anche per il 2015 si è rilevato che tutti gli Enti hanno provveduto all'approvazione dei rispettivi rendiconti.

1.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1.8.1 Stime peritali post sisma di edificio danneggiato in occasione di lavori di ristrutturazione su immobile confinante

Un legale, delegato da un'agenzia di assicurazioni, si rivolgeva a questo Ufficio per chiedere il riesame del diniego tacito da parte di un'Amministrazione comunale abruzzese, alla propria istanza di accesso volta ad ottenere la visione ed estrazione della documentazione riguardante le stime peritali - che l'Amministrazione avrebbe effettuato a seguito del sisma del 6 aprile 2009 – su un immobile confinante con quello oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, da parte di un'impresa.

La richiesta era necessaria in quanto, in sede di esecuzione della ristrutturazione sul fabbricato confinante, la ditta, involontariamente, aveva causato danni al fabbricato oggetto di stima peritale.

Di conseguenza, il legale della compagnia di assicurazioni, vantava un interesse giuridicamente rilevante a conoscere le menzionate risultanze peritali in quanto, al fine di definire la pratica di risarcimento era necessario verificare con esattezza quali fossero i danni imputabili al sisma e quali ai lavori di ristrutturazione dell'immobile confinante da parte dell'impresa esecutrice.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'Ente per far conoscere le ragioni del silenzio rigetto, il Difensore Civico, ritenendo che nel caso di specie, sussistessero i presupposti, di fatto e di diritto, per concedere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n. 241/90, emetteva la propria Decisione, accogliendo la richiesta di riesame.

Grazie al Difensore Civico, l'Amministrazione rilasciava la documentazione richiesta.

1.8.2 Il Difensore Civico interviene a tutela di una società sportiva

Il Legale rappresentante di una società sportiva, operante presso il palazzetto dello sport di un Comune abruzzese, formulava richiesta di riesame, avverso il silenzio tacito dell'amministrazione comunale.

La richiesta era volta ad ottenere copia di tutta la documentazione relativa ai contratti di utenze con le compagnie erogatrici di energia elettrica e gas del palazzetto dello sport in cui la società operava; la richiesta era motivata dal fatto che l'amministrazione comunale aveva richiesto, a titolo di rimborso per i consumi relativi a tali utenze, una somma che appariva spropositata rispetto a quanto consumato in periodi precedenti.

Poiché l'amministrazione comunale non aveva mai fornito i contratti relativi a tali utenze, ma solo la documentazione relativa alle singole fatture, la società sportiva era impossibilitata ad avere un quadro generale della situazione ed a verificare la correttezza e la pertinenza dei documenti.

La richiesta rivestiva inoltre carattere di urgenza, in quanto risultava pendente una controversia tra la società e l'amministrazione comunale, anche in considerazione del fatto che la stessa società aveva già effettuato la richiesta verbalmente, senza ottenere riscontri.

A seguito di un attento esame della documentazione e preso atto che l'amministrazione, interrogata dall'Ufficio non forniva allo stesso alcun riscontro nei termini assegnati, il Difensore civico, con propria decisione, accoglieva la richiesta di riesame presentata dalla società sportiva.

1.8.3 Richiesta di accesso a concessioni edilizie ed altra documentazione presente presso un'Amministrazione comunale

La richiesta di riesame che si illustra di seguito riguardava l'accesso volto ad ottenere visione ed estrazione di copia di tutte le richieste di concessioni edilizie, e conseguenti approvazioni da parte dell'amministrazione comunale interessata, presentate da una ditta edile.

L'amministrazione aveva negato tale accesso per varie ragioni; infatti, in base alla legge "il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione"; nel caso in esame l'istante aveva richiesto di estrarre generalmente e genericamente "copie di concessioni edilizie e permessi di costruire" senza far alcun riferimento alla ditta o ai diversi soggetti che avevano presentato o depositato tali istanze ed almeno ai periodi di riferimento.

Nonostante ciò gli uffici, con disponibilità e flessibilità, si dichiaravano disponibili anche ad approfondite ricerche in archivio, purché in possesso quantomeno di informazioni minime che permettessero di avviare tali indagini.

A seguito dell'attento esame della documentazione presentata dal richiedente il Difensore Civico emanava la propria decisione.

Con la stessa si dichiarava che la richiesta pervenuta era meritevole di accoglimento, atteso che per un verso, l'istante aveva dimostrato di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato ai documenti di cui chiedeva l'ostensione e, sotto altro aspetto, aveva circoscritto ed indicato, con tutti gli elementi necessari ad agevolare la ricerca, i documenti per i quali aveva richiesto l'accesso.

1.8.4 Richiesta documentazione e controllo generalizzato degli atti della Pubblica Amministrazione

Il Coordinatore di una sigla sindacale si rivolgeva al Difensore Civico per il riesame del denegato accesso da parte di un'amministrazione comunale l'accesso a tutti gli atti e documenti relativi ad una particolare categoria di dipendenti. Gli atti richiesti comprendevano anche tutta la corrispondenza intercorsa tra il Comune ed i soggetti interessati, nonché ogni atto o documento che a loro facesse riferimento.

Il Difensore Civico rilevava che:

- a) la richiesta, nella sua formulazione, appariva carente di qualsivoglia motivazione comprovante l'interesse giuridico all'ostensione, non potendosi, per ovvi motivi, corredare l'istanza originaria di accesso, delle motivazioni solo successivamente poste a fondamento della domanda di riesame (l'art. 25 L. 241/90 dispone l'accertamento della legittimità o meno del diniego con riferimento all'istanza di accesso nella sua formulazione originaria);
- b) l'estrema genericità e indeterminatezza dell'istanza determinava la non configurabilità, in capo al richiedente, di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e

collegata ai documenti oggetto di accesso, traducendosi, bensì, in un ingiustificato controllo generalizzato sull'attività amministrativa condotta dal Comune.

Poiché, per costante giurisprudenza, l'istanza di accesso deve riferirsi a specifici atti e documenti riconducibili, direttamente o indirettamente, al richiedente per la tutela di una espressa posizione giuridicamente rilevante e non tradursi in un controllo generalizzato finalizzato alla ricerca di un vizio dell'agire amministrativo (*TAR Sicilia-Palermo, Sez II sentenza n° 757 del 06.06.2008, Sez. IV sentenza n° 1122 del 02.03.2000, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.01.2011*); si è ritenuto che nel caso di specie, non sussistessero i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, e quindi la domanda di riesame non è stata accolta.

1.8.5 Accesso agli atti da parte di un consigliere comunale – Incompetenza del Difensore Civico

Si rivolgeva a quest'Ufficio un consigliere comunale di minoranza per chiedere il riesame del diniego opposto dall'Amministrazione Comunale, alle sue richieste di accesso agli atti finalizzate all'esercizio del proprio mandato istituzionale.

Questa Difesa Civica interveniva per precisare, al ricorrente ed all'Amministrazione Comunale, che sulla materia attinente all'esercizio del diritto riconosciuto al consigliere comunale e provinciale dal 2° comma dell'art.43 del d.lgs 267/2000 "di ottenere dagli uffici...tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato..." si era espresso, con proprio parere, il Ministero degli Interni prendendo anche a riferimento la copiosa, conforme e consolidata giurisprudenza che riconosce l'ampiezza di siffatto diritto all'informazione ed altrettanto esteso diritto di prendere visione ed ottenerne l'estrazione (*tra le tante CdS, Sez. IV n.3825/02, Sez. VI n.22/99, Sez. V n.3253/00- n.940/00 etc..*).

Nella nota si esplicitava che la posizione di pretesa "*ratione officii*" spettante al consigliere ha, infatti, natura diversa dall'interesse all'accesso proposto dai privati (CdS n. 5879/05; n.5879/05); ne deriva che il Difensore Civico, competente a pronunciarsi su ricorsi di privati per i quali va a valutare la sussistenza o meno dell'interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, non è competente in merito a richieste d'accesso avanzate dal consigliere, poiché, allo stesso, non possono opporsi profili di riservatezza, a condizione che i documenti e le informazioni richiesti siano pertinenti all'esercizio del mandato, che il consigliere

se ne avvalga a tal fine e che non siano pretestuose, o strumentalmente e palesemente mirate a produrre rallentamento o paralisi amministrativa.

Pertanto, si concludeva, che ogni eventuale limitazione o comportamento ostruttivo all'accesso a documenti richiesti dal consigliere per finalità attinenti al proprio mandato, sarebbe dovuto essere segnalato direttamente al Ministero degli Interni - Sportello per le Autonomie Locali - o alle proprie diramazioni territoriali (Prefettura).

1.8.6 Accesso agli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013

Si rivolgeva a quest'Ufficio un Consigliere Regionale per chiedere il riesame del diniego tacito opposto da un'Amministrazione Comunale, alla sua richiesta di ostensione e copia di una delibera comunale.

L'Amministrazione Comunale, in seguito all'intervento di quest'Ufficio, rilasciava copia dell'atto deliberativo richiesto chiedendo, contestualmente, un parere circa la sussistenza delle prerogative del Consigliere Regionale riguardo all'accesso agli atti adottati da Amministrazioni Comunali.

Questa Difesa Civica rispondeva all'ente rappresentando che l'istanza presentata dal Consigliere in argomento, avendo per oggetto la richiesta di copia di un atto - delibera di Giunta Comunale- soggetto ad obblighi di pubblicità, non era da intendersi quale richiesta di accesso agli atti ai sensi della L.241/90 e s.m.i. ma da ritenersi quale richiesta di accesso civico, disciplinata dall' art.5 del D.lgs 33/2013.

Si precisava, quindi, che il decreto legittima chiunque a richiedere la messa a disposizione di documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente ed a differenza del diritto di accesso tradizionale e che la domanda, oltre a poter essere inoltrata da chiunque, non va motivata, è

gratuita e non è sottoposta ad alcuna limitazione nè alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'Amministrazione è tenuta, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e a fornire, a chi ne facesse richiesta, il relativo collegamento ipertestuale.

1.9 VARIE – AFFARI GENERALI – RAPPORTI ISTITUZIONALI

1.9.1 Ritardi nella pubblicazione delle delibere comunali sull'albo pretorio on line dell'amministrazione

Un gruppo di consiglieri comunali inviavano a questo Ufficio un esposto con il quale rappresentavano che le delibere di Giunta Comunale venivano pubblicate all'Albo Pretorio on line del sito del Comune mesi dopo la loro approvazione e che solo in quel momento con specifica notizia dell'avvenuta pubblicazione ne veniva data notizia ai Capi Gruppo del Consiglio.

Chiedevano, quindi, a questa Difesa civica di valutare la validità e la correttezza nel procedimento di pubblicazione adottato dall'Ente.

L'Ufficio invitava, quindi, a riferire in merito comunicando, in particolare, se in base allo Statuto Comunale o al Regolamento fossero i termini di pubblicazione sull'albo Pretorio del Comune.

Nella nota inviata al Comune, nell'evidenziare il contrasto di tale comportamento con le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n° 33/2013 che prevedono la tempestiva pubblicazione degli atti.

Si svolgevano anche considerazioni in ordine alla efficacia delle deliberazioni.

A seguito di una serie di contatti formali avuti con gli Uffici dell'amministrazione comunale interessata, nell'ambito di un quadro della situazione abbastanza complesso emergeva che l'amministrazione interessata non aveva espresse disposizioni statutarie o regolamentari che disciplinavano il procedimento di pubblicazione degli atti amministrativi né il termine di pubblicazione.

L'Amministrazione comunale evidenziava, inoltre, che con riferimento alle deliberazioni di Giunta si trattava, nella maggior parte dei casi, di atti di indirizzo e programmazione rivolti ai Responsabili di Posizioni Organizzative e finalizzati all'attuazione del programma di mandato, non potendo gli amministratori locali assumere alcun potere gestionale che compete in via esclusiva ai predetti responsabili, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione.

Peraltro, nella maggior parte dei casi, le deliberazioni adottate dall'Organo esecutivo erano rese immediatamente esecutive, cosicché, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato, veniva rimosso "ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o – meglio – inoperatività in pendenza dell'affissione)".

I Responsabili di Servizio, ad avvenuta adozione da parte della Giunta comunale, di apposito atto di indirizzo ed in attuazione dello stesso, operano

mediante assunzione di determinazioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente.

La tempestività o meno della pubblicazione delle deliberazioni di giunta era, quindi, strettamente connessa a tutte le fasi che tale procedimento richiede e alla ben nota la carenza di personale di Enti di piccole dimensioni.

Malgrado ciò, l'amministrazione assicurava una maggiore tempestività nella pubblicazione degli atti.

APPENDICE

Elenco dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome

Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO

Avv. Gabriele MORANDELL

Via Cavour, n. 23 -39100 BOLZANO

Tel. 0471.301155 - Fax 0471.981229

posta@difesacivica.bz.it - www.difesacivica-bz.org/

Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO

Avv. Daniela LONGO

Galleria Garbari, n. 9 - 38100 TRENTO

Tel. 0461.213201 - 213165 - Fax 0461.213206 - N. verde 800 851026

difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it

www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/difensore-civico/Pages/presentazione.aspx

Difensore civico Regione ABRUZZO

Avv. Nicola Antonio SISTI

Via Iacobucci, n. 4 - 67100 L'AQUILA

Tel. 0862.644802 - Fax 0862.23194 - N. verde 800 238180

info@difensorecivicoabruzzo.it - www.difensorecivicoabruzzo.it

Difensore civico Regione BASILICATA

Avv. Antonia FIORDELISI

Via Vincenzo Verrastro n. 6 -85100 POTENZA

Tel. 0971.274564 - Fax 0971.469320

difensorecivico@regione.basilicata.it - www.consiglio.basilicata.it

pec: difensore.civico@pec.consiglio.basilicata.it

Difensore Civico Regione CAMPANIA

Gen Prof. Francesco BIANCO

Centro Direzionale Isola f(– 80143 NAPOLI

Tel. 081.7783111 – Fax 081.7783837

Difensore.civico@consiglio.regione.campania.it

Difensore civico Regione EMILIA-ROMAGNA

Dott. Gianluca GARDINI

Viale Aldo Moro, n. 50 - 40127 BOLOGNA

Tel. 051.5276382 - Fax 051.5275461 - N. verde 800 515505

DifensoreCivico@postacert.regione.emilia-romagna.it -

www.assemblea.emr.it

Difensore civico Regione LAZIO

Dott. Felice Maria FILOCAMO

Via della Pisana n. 1301 – 00163 ROMA

Tel. 06.65932014 - Fax 06.65932015 – Numero verde 800.866155

difensorecivico@cert.conreglazio.it - www.consiglio.regione.lazio.it

Difensore civico Regione LIGURIA

Dr. Francesco Lalla

Via delle Brigate Partigiane, n. 2 - 16121 GENOVA

Tel. 010.5484432 - Fax 010.5484593

difensore.civico@regione.liguria.it - www.regione.liguria.it

Difensore civico Regione LOMBARDIA

Dott. Donato GIORDANO

Via Fabio Filzi, n. 22 - 20124 MILANO

Tel. 02.67482465/67 - Fax 02.67482487

difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it

www.difensoreregionale.lombardia.it

Difensore civico Regione MARCHE

Avv. Andrea NOBILI

Piazza Cavour, n. 23 - 60122 ANCONA

Tel. 071.2298483

Assemblea.marche.ombudsman@emarche.it - www.ombudsman.marche.it

Difensore civico Regione PIEMONTE

Avv. Augusto FIERRO

Via S. Francesco d'Assisi n. 35 - 10121 TORINO

Tel. 011.5757387 - Fax 011.5757386

difensore.civico@cert.cr.piemonte.it - www.cr.piemonte.it

Difensore civico Regione TOSCANA

Dr.ssa Lucia FRANCHINI

Via Cavour, n. 18 - 50129 FIRENZE

Tel. 055.2387800 - Fax 055.2387655

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it - www.difensorecivicotoscana.it

Difensore civico Regione VALLE D'AOSTA

Dr. Enrico FORMENTO DOJOT

Via Festaz, n. 52 - 11100 AOSTA

Tel. 0165.526081 - Fax 0165.526085

difensore.civico@legalmail.it - www.consiglio.vda.it

Garante dei diritti della Persona Regione VENETO

Dr. Roberto PELLEGRINI

Via Brenta Vecchia, n. 8 - 30171 MESTRE

Tel. 041.2383411 - Fax 041.5042372

garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it

www.garantedirittipersona.consiglioveneto.it

LO STAFF DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti:

Dr.ssa Michela Leacche – tel. 0862/644477

Segreteria particolare:

Sig.ra Maura Cappella – tel. 0862/644492

Sede di L'Aquila

Responsabile:

Sig.ra Anna Clorinda Cicchetti– tel. 0862/644736

Collaboratori:

Sig.ra Laglia Patrizia – tel. 0862-644749

Sig.ra Paola Martinelli – tel. 0862-644762

Sede di Pescara

Responsabile:

Dr.ssa Emiliana Di Sabato – tel. 085/69202635

Collaboratori:

Sig.ra Dora Catini – tel. 085/69202605

Dr.ssa Elisabetta Rosito – Tel 085/692026458

CONTATTI

Numero Verde

800 238180

Sede principale:

- L'AQUILA - Via M. Iacobucci, 4
Tel. 0862.644762 – Fax 0862.23194

Sedi decentrate:

- PESCARA - Piazza Unione, 13
Tel. 085.69202605 - Fax 085.69202661
- TERAMO - Via Ponte S. Giovanni, 3
Tel. 0861.245343 - Fax 0861.246342

Sito internet:

- www.difensorecivicoabruzzo.it

Indirizzi e-mail - pec:

- info@difensorecivicoabruzzo.it
- difensore.civico@pec.crabruzzo.it